

PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA E IL COMUNE DI RAVENNA PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE

L'anno duemilaventicinque (2025) nel mese di dicembre

La PROVINCIA di RAVENNA, P.IVA/C.F. 00356680397, con sede legale in Piazza dei Caduti per la Libertà, 2, rappresentato dalla Presidente in carica pro-tempore della Provincia o suo sostituto _____, la/il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio provinciale n. ____ del _____, immediatamente eseguibile

E

il COMUNE di RAVENNA, P.IVA/C.F. 00354730392, con sede legale in Piazza del Popolo, 1 Ravenna, rappresentato dal Sindaco in carica pro-tempore o suo sostituto _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____, immediatamente eseguibile

PREMESSO

Che la Legge 7 aprile 2014, n. 56 ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." cd "Legge Delrio", sebbene a carattere transitorio in attesa di una riforma costituzionale non realizzatasi a seguito dell'esito negativo del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, ha comunque modificato gli assetti istituzionali della pubblica amministrazione ed in particolare degli Enti locali;

Che la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 ad oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ha stabilito i principi per il riordino delle funzioni amministrative, la definizione del nuovo ruolo istituzionale dei soggetti del governo territoriale e il governo delle aree vaste, perseguendo l'obiettivo della riforma del sistema di governo territoriale, anche in coerenza con le previsioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, attraverso la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali e l'individuazione di nuove sedi per la governance multilivello, rafforzando gli strumenti di concertazione e co-decisione delle strategie politiche territoriali;

Che sia le precedenti leggi finanziarie che le leggi di stabilità a seguire hanno fortemente inciso sulle risorse economiche della pubblica amministrazione e degli Enti locali in particolare, con effetti negativi per i servizi, le opere pubbliche e il turn-over di personale;

Che pertanto, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi, a fronte di un accertato efficientamento degli stessi, la Provincia e il Comune di Ravenna, pur avendo a capo due distinte figure, in discontinuità agli anni precedenti, analizzati i propri reciproci fabbisogni organizzativi, riscontrano la necessità di proseguire nello svolgimento di alcuni servizi in collaborazione fra i quali quello di Segreteria della Provincia e l'U.O. Affari generali e Ufficio di presidenza del Comune di Ravenna, rispondenti al medesimo Segretario generale, attualmente in convenzione fra i due Enti, per l'esercizio in forma associata delle relative funzioni, come da rispettive deliberazioni di C.P. n. 12 dell'11.04.2022 e di C.C. n. 47 del 05.04.2022;

Che l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii., prevede la possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare tra di loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni, per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in particolare anche per il difficile momento che gli enti locali stanno vivendo;

Che la Provincia e il Comune di Ravenna hanno peraltro in essere accordi di collaborazione al fine di garantire un funzionale svolgimento dei reciproci servizi oggetto dei relativi accordi;

Che al fine di rendere maggiormente vantaggiosa ed efficace la suddetta convenzione, perseguendo e permettendo anche il miglior utilizzo delle figure apicali presenti nelle organizzazioni e garantire un supporto di tipo giuridico-amministrativo al Segretario generale, coadiuvandolo e ausiliandolo nello svolgimento delle proprie funzioni, come fundamentalmente previste dall'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii., si rende opportuno mantenere l'esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria fra i due Enti;

Che la presente proposta è stata presentata anche ai dipendenti di ciascun Ente;

Tutto ciò premesso

CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 OGGETTO

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha per oggetto l'esercizio, in forma associata, delle funzioni di Segreteria generale e Affari generali inerenti e attinenti l'attività di supporto al Segretario generale ed ai reciproci Organi di governo, di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. presa visione e presa in carico delle proposte di deliberazione e avvio dell'iter procedimentale ai fini della relativa approvazione avanti i rispettivi organi competenti nonché tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti;
- b. presa in carico e gestione degli atti deliberativi dando seguito alle formalità necessarie per il relativo perfezionamento e pubblicizzazione;
- c. svolgimento degli adempimenti utili a garantire il regolare svolgimento delle attività dei rispettivi Organi di governo, quali ad esempio predisposizione e gestione delle convocazioni e OdG delle sedute consiliari; Giunta comunale; Assemblea provinciale dei Sindaci;
- d. supporto all'attività giuridico-amministrativa del Segretario generale nelle materie di competenza compresi studio e disamina di problematiche giuridico amministrative, disamina e/o formulazione di proposte regolamentari o direttive oltre che predisposizione di schemi di convenzioni, accordi o tipologie simili con riferimento a tematiche nonché atti istituzionali e/o regolamentari aventi carattere trasversale;
- e. gestione dell'avvio di nuovi processi di digitalizzazione oltre che il consolidamento della digitalizzazione degli atti deliberativi o aventi medesima natura, per quanto di competenza;
- f. altre attività rilevanti nei relativi funzionigrammi degli Enti che vengono ulteriormente individuati in atti alternativi alla presente convenzione, la gestione del personale assegnato, la presentazione degli obiettivi e la gestione della spesa nei rispettivi atti di programmazione, previsione e rendicontazione.

3. Resta in capo ai rispettivi servizi coinvolti ogni altra attività giuridico-amministrativa attualmente ivi incardinata al cui svolgimento è preordinato il personale secondo i reciproci assetti organizzativi.

4. La Provincia di Ravenna, da ora in poi Ente capofila, viene attribuita la gestione associata delle funzioni di cui alla presente convenzione.

5. Periodicamente il Segretario generale, a capo della gestione associata, verifica l'andamento della medesima anche per promuovere e/o presentare proposte per il relativo miglioramento ed efficientamento, e ne relaziona i risultati al Sindaco/Presidente su richiesta.

6. Obiettivi e risultati vengono annualmente stabiliti e rendicontati ai fini della performance e del risultato, della responsabile e dei dipendenti coinvolti.

Articolo 2 FINALITA'

1. La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali degli Organi amministrativi degli Enti di appartenenza;
- b) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- c) fornire un supporto giuridico-amministrativo al Segretario generale con riferimento alle attività oggetto dell'ufficio associato;
- d) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- e) efficientare la gestione del personale
- e) avviare o rafforzare le modalità di concertazione amministrativa a livello territoriale.

Articolo 3 ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

1. Di norma ciascun Ente gestisce e svolge principalmente le proprie attività, per ciascuno dei due Enti, secondo le rispettive normative, regolamenti e prassi in uso.
2. Il personale assegnato all'ufficio associato oltre che allo svolgimento delle attività meglio indicate all'art. 1, potrà svolgere la propria attività lavorativa al fine di sopperire assenze e impedimenti reciproci o per garantire la funzionalità di ciascun Ente.
3. Fermo restando la titolarità dell'ufficio associato in capo al Segretario generale in convenzione fra le Parti, la composizione, la responsabilità e la gestione dell'ufficio associato nonché l'organizzazione delle funzioni e delle attività associate vengono disciplinate mediante appositi atti gestionali, adottati secondo competenze e modalità nel rispetto dei principi fissati dalla legge che individuano l'assegnazione delle risorse e il riparto dei costi.

Articolo 4 RAPPORTI FINANZIARI

1. Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra gli Enti aderenti al fine di regolarne importi, tempi e modalità di reciproca ripartizione, fermo restando che non derivano oneri a carico del bilancio dell'Ente capofila, salvo eventuali introiti di sua spettanza da definire annualmente in base a conteggi da effettuarsi sulla base della percentuale di servizio effettivamente prestato per i dipendenti interessati.
2. Ciascun Ente mantiene la competenza al pagamento di tutti gli emolumenti stipendiali della propria struttura organica.

I rimborsi eventuali spettanti a carico della Provincia, per il maggior impiego di propri dipendenti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, verranno approvati a seguito del

consuntivo annuale che dovrà essere redatto entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento.

3. Gli uffici competenti d'intesa fra loro, stabiliranno, annualmente in termine utile per la relativa allocazione nei propri bilanci, le spese correnti/accertamenti da effettuare per l'anno successivo di spettanza, senza comunque oneri per la Provincia.

Articolo 5 DURATA

1. La presente convenzione decorre dal 01.01.2026 ed ha valenza fino al 31.12.2026, salvo revoca anticipata da comunicarsi almeno 3 mesi prima o qualora le mutate condizioni normative non ne consentano il perdurare. In tali casi le parti provvederanno alla regolazione e definizione dei rapporti finanziari proporzionatamente ai servizi reciprocamente prestati.

Articolo 6 DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte fra gli Enti sottoscrittori, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

Art. 7 BOLLI E REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dichiara che la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 – all. B) della Tabella del D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii ed è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Letto per accettazione e digitalmente sottoscritto

Per la Provincia di Ravenna

La Presidente Valentina Palli

Per il Comune di Ravenna

Il Sindaco Alessandro Barattoni